

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1 OBBLIGHI E FACOLTA' DEL LOCATORE

1.1 EUROMOTOR AUTOMOBILI SRL (di seguito denominata "Locatore") consegna al locatario (di seguito denominato "Cliente") l'autoveicolo in condizioni regolari alla guida sul territorio italiano. Ad inizio noleggio, il Cliente dovrà versare un deposito cauzionale per indennità sul veicolo. L'età minima per il noleggio dell'autoveicolo è di 23 anni e quella massima è di 80 anni. E' possibile noleggiare vetture appartenenti ai gruppi A/A1/A2/B/C/D/E2/F/M1/S se l'età del conducente è di minimo 21 anni. In ogni caso, sia il Cliente che ogni conducente autorizzato alla guida del veicolo oggetto di noleggio devono ottemperare alle formalità di identificazione e qualificazione richiesta dal Locatore. E' fatta salva in ogni caso la facoltà del Locatore di rifiutare la conclusione del contratto a sua libera discrezione nonché a suo insindacabile giudizio. L'autoveicolo viene consegnato in perfette condizioni e corredato di tutti gli accessori e documenti sia di legge sia di uso (triangolo per la sosta di emergenza; attrezzi; gilet ad alta visibilità; ruota di scorta, nonché gli altri eventuali accessori: carta di circolazione, che deve essere sempre lasciata nell'autoveicolo; il certificato ed il contrassegno di assicurazione, nonché la carta verde assicurativa). Tale circostanza viene data per acquisita dalla mancata contestazione del Cliente che, prendendo l'autoveicolo, riconosce che il medesimo è in ottimo stato di manutenzione ed idoneo all'uso pattuito ed altresì che esso è dotato di tutti gli accessori e documenti sopra indicati. E', comunque, fatto salvo il diritto del Cliente di provare l'esistenza di eventuali vizi occulti al momento della consegna e/o di vizi sopravvenuti nel corso del noleggio che non siano a lui imputabili. E' obbligo del Cliente di comunicare al Locatore la scoperta dei predetti vizi con immediatezza. Su espressa richiesta del Cliente, l'autoveicolo potrà essere dotato anche di navigatore satellitare portatile; in tal caso, il Cliente dovrà sottoscrivere apposito verbale di consegna e pagarne il relativo supplemento, così come indicato nel contratto di noleggio.

1.2 Se il Cliente, in caso di sinistro e/o furto e/o incendio e/o arresto del veicolo, ne richiede la sostituzione, il Locatore può avvalersi della facoltà di non concedere la sostituzione del mezzo e di non procedere oltre nell'esecuzione del contratto, rinvenendosi in tali eventi una giusta causa di scioglimento del rapporto. Ove si avvalga dell'anzidetta facoltà, il Locatore rinuncia al diritto alla corresponsione della tariffa di noleggio per il periodo contrattuale residuo.

1.3 In caso di guasto, il veicolo dovrà essere riconsegnato dal Cliente presso la concessionaria EUROMOTOR che provvederà alla sostituzione del medesimo, salvo disponibilità, senza alcune onere e salva la facoltà del Locatore di non concedere il veicolo sostitutivo, rinvenendosi in tale evento una giusta causa di scioglimento del rapporto. Ove si avvalga dell'anzidetta facoltà, il Locatore rinuncia al diritto alla corresponsione della tariffa di noleggio per il periodo contrattuale residuo.

2. OBBLIGHI E FACOLTÀ DEL CLIENTE

2.1 Il Cliente è responsabile dell'autoveicolo fino al momento della cessazione del contratto di noleggio anche se il controllo di rientro non è effettuato in sua presenza. La restituzione del veicolo deve avvenire entro le ore 09:00 del giorno previsto e nel caso in cui lo stesso fosse restituito durante l'orario di chiusura dell'ufficio, il Cliente è responsabile per il pagamento del costo di noleggio fino alla presa in consegna della vettura da parte del personale di banco del Locatore. Gli eventuali danni che dovessero riscontrarsi sull'autoveicolo saranno posti ad esclusivo carico del Cliente.

2.2 Il Cliente si obbliga: a) a pagare il corrispettivo di noleggio comprensivo, oltre che della tariffa ufficiale, anche degli importi contrattualmente stabiliti a titolo di penale (ove dovuti); b) a condurre diligentemente l'autoveicolo e a custodirlo insieme agli accessori e ai documenti e nel rispetto di tutte le norme vigenti in Italia e nei Paesi ove è permesso condurre il veicolo; c) a riconsegnare l'autoveicolo con il serbatoio con lo stesso livello di carburante di inizio noleggio. Non ottemperando a tale obbligo, il Cliente autorizza il Locatore ad addebitargli, oltre al costo del carburante, un costo supplementare per il servizio di rifornimento (c.d. "refuel"). Inoltre, il Cliente ha l'obbligo di prestare attenzione sul tipo di carburante da immettere nel serbatoio (benzina senza piombo o gasolio); in caso di immissione di carburante non idoneo al motore dell'autoveicolo e/o in caso di immissione di carburante impuro, il Cliente sarà ritenuto responsabile di tutti i danni occorsi e delle spese sostenute per l'eventuale recupero del veicolo; d) a curare la manutenzione ordinaria del veicolo, l'ingrassaggio, il controllo dei livelli dei lubrificanti e dell'olio dei freni; e) a procedere al pagamento di qualsiasi contravvenzione e/o pedaggi autostradali e/o biglietti di parcheggio in cui incorrerà durante il noleggio e a rimborsare al Locatore, in caso di omesso tempestivo pagamento, qualsiasi spesa sostenuta per l'istruzione della pratica (minimo €50,00 + IVA); f) a tenere indenne il Locatore da qualsiasi pretesa avanzata da terzi per danni

Euromotor automobili srl

S.S. 96 KM. 119,400 Contrada Lamarossa – 70026 Modugno (BA) – TEL.:080/5057017 – FAX 080/5052910

CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 – CCIAA BARI N. 264442/86 – REG. SOC. 20043 ELENCO 136/86 – P.IVA IT03548030729

www.euromotorbari.it – e-mail: info@kiabari.it

subiti ai beni trasportati o comunque presenti nell'autoveicolo; g) a non introdurre animali nel veicolo; h) a riconoscere di non essere titolare di alcun diritto reale sull'autoveicolo e di non poterlo, pertanto, vendere e/o disporne neanche a guisa di pegno; i) nel caso di possesso di pass riservato a disabili, il Cliente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Autorità competente la targa del veicolo noleggiato al fine di evitare l'addebito per le spese di notifica per le sanzioni amministrative elevate a mezzo telecamera per infrazioni al Codice della Strada. In conformità con la normativa sui circuiti finanziari internazionali (Compagnie di carte di credito), sono addebitate al Cliente tutte le spese non note al momento della consegna del veicolo ma rilevate successivamente alla restituzione della vettura (c.d. "Delayed Charge"). L'accettazione del "Delayed Charge" è espressamente indicata nel contratto individuale di noleggio e sottoscritta dal Cliente. Rientrano nell'ambito del "Delayed Charge" le seguenti tipologie di spesa: multe, parcheggi, pedaggi autostradali, rifornimenti di carburante, danni arrecati alla vettura, perdita e/o danneggiamento e/o furto di tutti gli accessori del veicolo, perdita e/o danneggiamento e/o furto del contrassegno di assicurazione, delle chiavi e/o delle targhe.

2.3 Il Cliente si impegna a non condurre od usare l'autoveicolo e a non permettere e/o tollerare che altri lo conducano o lo usino in uno Stato diverso dall'Italia. La conduzione del veicolo nel territorio di uno Stato estero diverso da quello sopra elencato rende inefficaci tutte le coperture assicurative e legittima il Locatore ad addebitare, in via di rivalsa, al Cliente tutte le spese e i costi eventualmente sostenuti per l'inosservanza dell'impegno assunto. b) per il trasporto di persone o cose a titolo oneroso; c) in competizioni e/o prove di velocità; d) in eccesso di velocità; e) per uno scopo contrario alla legge; f) se si tratta di persona non indicata nella lettera di noleggio; g) se si tratta di persona che ha fornito al Locatore informazioni false circa la propria età, nome, indirizzo, luogo e data di riconsegna del veicolo a fine nolo; h) per spingere e/o trainare oggetti; i) su trazzere, e/o strade non asfaltate e/o percorsi fuoristrada. In ogni caso il Cliente è obbligato ad osservare la normativa prevista dal nuovo Codice della Strada. Al momento della consegna, i veicoli sono privi di additivo antigelo. In presenza di situazioni ambientali o climatiche che ne richiedano l'uso (es. guida in montagna o temperature rigide) l'aggiunta del predetto additivo dovrà essere effettuata a cura e spese del Cliente. In ogni caso, salva la prova di cui all'art. 1588 cod. civ. il Cliente dovrà risarcire il Locatore per i danni derivanti dall'eventuale congelamento del carburante, nonché rimborsarlo di tutte le spese sostenute per il recupero del veicolo. Il Cliente si impegna ad utilizzare le catene da neve ove obbligato per legge.

2.4 In conformità a quanto previsto dall'art. 1588 cod. civ., il Cliente si obbliga a risarcire il Locatore di qualsiasi danno, per qualsiasi ragione occorso all'autoveicolo, qualora non provi che il danno sia accaduto per causa non imputabile al Cliente medesimo. I danni verranno rilevati e quantificati applicando la "Tabella Danni" EUROMOTOR AUTOMOBILI ed i criteri indicati nel relativo Foglio illustrativo. Gli importi indicati nella "Tabella Danni" sono determinati sulla base dei valori tratti dai listini prezzi delle Case costruttrici e comprendono, altresì, costi di manodopera, materiali di consumo, smaltimento rifiuti e fermo tecnico del veicolo per il tempo occorrente per la riparazione e per il reperimento dei pezzi di ricambio. Esclusivamente per i danni non contemplati dalla citata "Tabella Danni" si procederà alla stima attraverso apposita perizia tecnica, sulla base dei Listini Prezzi delle Case Costruttrici, tenendo conto, altresì, di costi di manodopera, materiali di consumo, smaltimento rifiuti e fermo tecnico del veicolo. All'atto della sottoscrizione del contratto, il Cliente è obbligato a versare, mediante carta di credito, un deposito cauzionale, il cui importo è indicato nel contratto individuale di noleggio e sottoposto alla lettura del Cliente prima della sottoscrizione. La somma sarà restituita al Cliente qualora, all'estinzione del rapporto contrattuale, il veicolo verrà riconsegnato integro e completo di tutte le parti ed accessori. Per qualsivoglia danno relativo al veicolo, a sue parti o accessori, ascrivibili a qualsivoglia fattispecie, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo e senza esclusione di altri eventi, le ipotesi di sinistro - con o senza collisione con altri veicoli -, nonché, di furto o incendio, sia totale che parziale, il Locatore è autorizzato ad addebitare in via definitiva sulla carta di credito del Cliente una somma di denaro commisurata all'entità del pregiudizio sofferto. Resteranno ad integrale carico del Cliente i danni a tutte le parti meccaniche le serrature delle portiere, la tappezzeria, le parti interne in generale e tutti gli accessori del veicolo, i documenti (inclusi i documenti assicurativi), le chiavi, le targhe, il triangolo, il kit di sicurezza, il gilet ad alta visibilità. In caso di sinistro, il Locatore provvederà comunque ad addebitare al Cliente, in via cautelativa, una somma quantificata attraverso l'applicazione della "Tabella Danni", ovvero (per i danni da questa non contemplati) attraverso apposita perizia tecnica, in attesa della chiusura della pratica da parte della Compagnia Assicuratrice. In presenza di indennizzo assicurativo, questo verrà portato a scempero delle eventuali penali applicate al Cliente. Ove il danno risulti imputabile a colpa del Cliente, sarà a lui addebitato anche il costo della perizia danni, se eseguita, e delle spese postali. Inoltre, per qualsivoglia danno ascrivibile a responsabilità del Cliente ai sensi dell'art. 1588 cod. civ., sarà a lui interamente addebitato il lucro cessante derivante dal fermo tecnico del veicolo per le necessarie riparazioni. In particolare, per i danni contemplati dalla "Tabella Danni" il fermo tecnico costituisce una delle voci che compongono l'importo forfettario ivi esposto; mentre, per i danni non contemplati dalla predetta Tabella, sarà addebitata al Cliente una somma, calcolata in base alla tariffa ufficiale in vigore, pari all'importo dovuto se il noleggio fosse proseguito per una durata corrispondente al periodo di fermo tecnico. Nell'ipotesi di violazione del Codice della Strada e/o delle altre disposizioni, anche di natura regolamentare, che disciplinano la circolazione stradale nelle aree urbane ed extraurbane commessa dal Cliente o dal conducente, anche se diverso dal Cliente, quest'ultimo si

Euromotor automobili srl

S.S. 96 KM. 119,400 Contrada Lamarossa – 70026 Modugno (BA) – TEL.:080/5057017 – FAX 080/5052910

CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 – CCIAA BARI N. 264442/86 – REG. SOC. 20043 ELENCO 136/86 – P.IVA IT03548030729

www.euromotorbari.it - e-mail: info@kiabari.it

obbliga a manlevare e tenere indenne il Locatore dalle sanzioni irrogate dalle autorità competenti. Qualora, unitamente o disgiuntamente dalle predette sanzioni, sia disposto il fermo amministrativo e/o il sequestro del mezzo, il Cliente dovrà, inoltre, corrispondere il prezzo del noleggio dell'autoveicolo, calcolato in base alla tariffa ufficiale, per tutto il periodo compreso tra la data del fermo amministrativo e/o sequestro e la cessazione degli effetti della misura applicata. Dovrà, altresì, tenere indenne il Locatore da ogni spesa inerente alla procedura amministrativa di cui trattasi. E' convenuto ancora che, in caso di pulizia straordinaria del veicolo, verrà addebitata al Cliente la somma stabilita dalla "Tabella Danni". All'atto della riconsegna, il Cliente ha l'onere di verificare, in contraddittorio con il personale del Locatore, lo stato del veicolo. In caso di mancata verifica congiunta, che non sia imputabile ad omissioni e/o carenze organizzative del Locatore, il Cliente autorizza il Locatore medesimo ad addebitare un importo pari all'ammontare degli eventuali danni riscontrati sul veicolo. E' comunque fatta salva la facoltà del Cliente di fornire la prova di cui al citato art. 1588 cod. civ. Qualora non si sia verificato alcun incidente, al fine di consentire al Locatore di tutelare i propri diritti contro frodi o richieste infondate, il Cliente deve, comunque, all'atto della riconsegna del veicolo, dichiarare esplicitamente di non aver subito o causato alcun evento.

2.5 In caso di incidente, il Cliente è obbligato a: a) informare immediatamente (tramite telegramma o a mezzo fax) il Locatore trasmettendogli, nelle successive 24 ore, una relazione dettagliata compilata sul modulo accluso ai documenti dell'autoveicolo; b) informare la più vicina Autorità e farsi rilasciare copia del rapporto che dovrà essere inoltrato alla stazione di noleggio entro 24 ore; c) compilare la constatazione amichevole di incidente (CAI) in tutte le sue parti, firmarla e farla firmare alla controparte, prendendo nota dei nomi, degli indirizzi e dei recapiti telefonici delle parti e dei testimoni, dei numeri di targa di tutti gli autoveicoli coinvolti, dei dati relativi all'assicurazione ed alla proprietà di tali autoveicoli; d) fornire al Locatore qualsiasi altra notizia utile; e) seguire le istruzioni che il Locatore fornirà relativamente alla custodia e/o alle riparazioni dell'autoveicolo. Nel caso in cui il Cliente non presenti la dichiarazione amichevole d'incidente compilata in ogni sua parte (e firmata dalla controparte - ovvero, ove ciò non sia possibile, non assolva almeno all'obbligo informativo di cui alla precedente lettera a) - insieme al rapporto compilato dall'Autorità e/o non adempia alle altre formalità sopra indicate, il Cliente rimane responsabile per l'intero valore di tutti i danni cagionati all'autoveicolo. Nel caso di sinistro potenzialmente attivo, a prescindere dalla sottoscrizione delle suddette clausole, il Locatore addebiterà al Cliente, in via cautelativa, una somma quantificata attraverso l'applicazione della "Tabella Danni", ovvero (per i danni da questa non contemplati) attraverso apposita perizia tecnica, in attesa del pagamento dei danni dalla Compagnia Assicuratrice della controparte. A prescindere dalla causa e dalla modalità, nell'eventualità di qualsiasi danno (anche se minimo) verificatosi all'autoveicolo, il Cliente ha l'obbligo di informare immediatamente il personale di banco dell'ufficio ove l'autoveicolo è stato prelevato e di rilasciare una dettagliata dichiarazione scritta inerente ai fatti accaduti. Inoltre, al Cliente saranno addebitati i danni cagionati all'autoveicolo, oltre al fermo tecnico. In particolare, per i danni contemplati dalla "Tabella Danni", quest'ultimo costituisce una delle voci che compongono l'importo forfettario ivi esposto; mentre, per i danni non contemplati dalla predetta Tabella, sarà addebitata al Cliente, a titolo di fermo tecnico, una somma, determinata secondo le tariffe ufficiali in vigore, pari all'importo dovuto se il noleggio fosse proseguito per un periodo pari al tempo necessario per l'esecuzione delle riparazioni ed il reperimento dei pezzi di ricambio. In ogni modo il cliente è responsabile e provvederà al risarcimento dei danni arrecati al veicolo ed a terzi (secondo la "Tabella Danni") qualora il sinistro derivi da causa propria.

2.6 Il Cliente si obbliga a riconsegnare l'autoveicolo e le chiavi presso gli uffici del Locatore entro la data indicata nel contratto di noleggio, con i medesimi accessori e nel medesimo stato in cui gli è stata consegnata. Il noleggio si intende definito alla ricezione delle chiavi da parte del personale del Locatore. La consegna irrituale e secondo modalità diverse da quelle indicate sul contratto di noleggio si intende a titolo oneroso, ossia con addebito al Cliente dei costi sostenuti per condurre la vettura al luogo indicato sul contratto. Qualora l'autoveicolo non fosse riconsegnato entro la data stabilita, il Locatore provvederà a riprendere, ove possibile, il possesso materiale dell'autoveicolo presumendosi come tale la volontà del Cliente dopo la data prestabilita, nel senso che lo stesso abbia inteso abbandonare l'autoveicolo per sottrarsi ai suoi obblighi contrattuali, con conseguente obbligo a suo carico di provvedere al rimborso delle spese sostenute. Il Locatore, in questo caso, non assume obblighi di custodia e garanzia riguardo ad eventuali oggetti che il Cliente abbia lasciato all'interno dell'autoveicolo. Nel caso in cui il Cliente lasci le chiavi all'interno dell'autoveicolo, chiudendolo, egli dovrà provvedere al pagamento di ogni spesa sostenuta per l'apertura ed il recupero dello stesso, più la somma, secondo le tariffe ufficiali in vigore, relativa al periodo di tempo necessario per l'esecuzione delle riparazioni ed il reperimento dei pezzi di ricambio (lucro cessante per fermo tecnico). Rimarrà comunque ad esclusivo carico del Cliente il costo della perizia danni e delle spese postali.

2.7 Il Cliente si obbliga a corrispondere al Locatore: a) la tariffa inerente al periodo di noleggio stabilito prevista per la categoria di vettura prescelta al momento della stipula del contratto di noleggio; b) il supplemento viaggio a lasciare (VAL) dovuto qualora l'autoveicolo fosse riconsegnato in luogo diverso da quello di inizio noleggio. L'importo di tale supplemento è indicato nel contratto individuale di noleggio sottoscritto dal Cliente; c) l'I.V.A. in vigore al momento della chiusura del contratto; d) la somma necessaria per riempire di carburante il serbatoio o ripristinarne il livello iniziale ed il servizio rifornimento (ciò nell'ipotesi in cui il Cliente non riconsegna l'autoveicolo con il serbatoio pieno di carburante e comunque con lo stesso livello di carburante di inizio

Euromotor automobili srl

S.S. 96 KM. 119,400 Contrada Lamarossa – 70026 Modugno (BA) – TEL.:080/5057017 – FAX 080/5052910

CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 – CCIAA BARI N. 264442/86 – REG. SOC. 20043 ELENCO 136/86 – P.IVA IT03548030729

www.euromotorbari.it – e-mail: info@kiabari.it

noleggio); e) le somme eventualmente dovute a titolo di penali; f) l'onere aeroportuale e l'onere per il servizio in stazione (calcolati percentualmente sull'intero ammontare del noleggio ed esclusivi di carburante ed I.V.A.) nella misura indicata nel contratto individuale di noleggio; g) il supplemento in caso di consegna e/o ripresa della vettura al di fuori dei normali orari di lavoro. Tale supplemento corrisponde al 10% dell'importo giornaliero previsto, commisurato ad ogni ora in eccesso. La tariffa a chilometraggio limitato è determinata mediante lettura del contachilometri. Il Cliente è tenuto a controllare periodicamente che il contachilometri funzioni correttamente e si obbliga a comunicare immediatamente al Locatore qualsiasi difetto di funzionamento, seguendo, in tal caso, le istruzioni che gli saranno impartite. Se al momento della riconsegna, il contachilometri apparirà manomesso e/o guasto, la tariffa chilometrica sarà determinata forfettariamente sulla base di una percorrenza di 200 chilometri al giorno. Tutte le volte che si deve commisurare una tariffa al numero dei giorni, il termine "giorno" definisce un periodo di 24 ore o frazione decorrente dal momento in cui l'autoveicolo è stato consegnato al Cliente, a meno che la tariffa non preveda diversamente. E' prevista una tolleranza massima di 59 minuti oltre la quale verrà addebitato un giorno di noleggio in più. Ad ogni modo, il conteggio è soggetto a verifica finale da parte dell'ufficio di inizio noleggio e/o da parte dell'ufficio di fine noleggio e/o da parte dell'Ufficio Fatturazione.

2.8 Il Cliente si obbliga a comunicare al Locatore, al momento della firma del contratto di noleggio, le eventuali guide aggiuntive, che dovranno possedere gli stessi requisiti di idoneità alla guida previsti per il locatario. A tal fine, il Cliente si impegna a pagare il supplemento aggiuntivo stabilito dal tariffario in vigore al momento del noleggio, il cui importo è indicato nel contratto individuale di noleggio .

3. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SOLIDARIETA' CON CONDUCENTE

3.1 E' vietata la cessione o la stipula del contratto di noleggio in nome e per conto di un terzo.

3.2 Il Cliente risponde, in ogni caso, delle azioni e/o omissioni di chiunque conduca l'autoveicolo.

4. FURTO E INCENDIO

4.1 In caso di furto e/o incendio dell'autoveicolo (sia totale, che parziale e/o tentato), il Cliente si obbliga a denunciare il fatto alle Autorità competenti e a consegnare al Locatore copia della denuncia autenticata dalle Autorità medesime. Al verificarsi del furto, il Cliente dovrà, in ogni caso, riconsegnare le chiavi originali del veicolo. La mancata riconsegna delle chiavi integra una presunzione di colpa grave del Cliente ai fini del risarcimento dovuto, salva la facoltà dello stesso di provare che il fatto non sia a lui imputabile. In caso di furto del veicolo, con successivo ritrovamento, laddove lo stesso dovesse presentare dei danni oppure parti mancanti, il Cliente resterà obbligato nei confronti del Locatore al risarcimento degli stessi salvo la presenza di eventuali coperture assicurative da Furto e Incendio. E' da tener presente che nel caso in cui il veicolo fosse provvisto di una polizza Furto e Incendio, dietro richiesta del Cliente in fase contrattuale, il Cliente stesso in caso di Furto Parziale o Totale del veicolo sarà tenuto esclusivamente al risarcimento di eventuali scoperti e/o franchigie (eventuali spese accessorie richieste dalla compagnia stipulatrice della polizza) come previsto dalla polizza stipulata sul veicolo ed espliciti in fase contrattuale, sempreché siano rispettate le Condizioni previste dalla polizza assicuratrice. Diversamente, il Cliente che non benefici delle garanzie furto e incendio, sarà tenuto al risarcimento totale del veicolo noleggiato secondo il valore commerciale dello stesso, come risultante dalla pubblicazione Eurotax per vendita.

5. DOCUMENTAZIONE FISCALE

5.1 Sarà emessa fattura personalizzata soltanto quando sia stata richiesta dal Cliente al momento della sottoscrizione del contratto di noleggio e lo stesso abbia dichiarato il proprio codice fiscale e/o partita I.V.A.

6. DIVIETO DI MODIFICA DELLE "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO"

6.1 Nessuna modifica può essere apportata alle presenti Condizioni Generali se non preventivamente autorizzata dalla Direzione Generale della EUROMOTOR AUTOMOBILI SRL.

7. PAGAMENTO DEL NOLEGGIO

7.1 Il pagamento dell'intero ammontare del noleggio è dovuto all'atto della stipula del contratto. Contestualmente, il Cliente dovrà firmare, nel contratto di noleggio, l'autorizzazione all'addebito, sulla carta di credito, di eventuali importi a titolo di penale (c.d. "Delayed Charge"). Decorso il termine del noleggio pattuito, il Locatore è autorizzato ad emettere nota di addebito per interessi al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 5 punti, salvo il risarcimento dei maggiori danni, con decorrenza dalla data di stipula del contratto di noleggio.

8. DANNI DA ATTI VANDALICI

Euromotor automobili srl

S.S. 96 KM. 119,400 Contrada Lamarossa – 70026 Modugno (BA) – TEL.:080/5057017 – FAX 080/5052910

CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 – CCIAA BARI N. 264442/86 – REG. SOC. 20043 ELENCO 136/86 – P.IVA IT03548030729

www.euromotorbari.it – e-mail: info@kiabari.it

8.1 Di tutti i danni verificatisi in conseguenza di atti vandalici compiuti durante il periodo in cui l'autoveicolo è stato in possesso del Cliente, tanto in sua presenza quanto in sua assenza, lo stesso sarà responsabile nei confronti del Locatore. Il Cliente si obbliga comunque a presentare, al momento della riconsegna del mezzo, regolare denuncia presentata presso le Autorità competenti. In caso di sottoscrizione soltanto di una polizza che non preveda tali atti, i danni stessi non sono coperti.

9. LOCALIZZAZIONE

9.1 Firmando il contratto di noleggio, il Cliente autorizza espressamente e senza riserva alcuna il Locatore, o altro soggetto dallo stesso incaricato, a monitorare a distanza il corretto uso e funzionamento dell'autovettura noleggiata attraverso sistemi di allarmi satellitari.

10. RECLAMI

10.1 Qualsiasi eventuale reclamo da sottoporre al Locatore deve pervenire per iscritto entro e non oltre 24 ore dal termine del noleggio.

11. LINGUA ITALIANA PER L'INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

11.1 Il testo in italiano delle presenti Condizioni Generali di Contratto prevale, in caso di diversità, sul testo in inglese perché esprime l'esatta volontà delle parti.

12. FORO COMPETENTE ESCLUSIVO

12.1 Per ogni controversia derivante dai rapporti regolati dalla presente "lettera di noleggio" è competente il Foro di Bari.

Per quanto non previsto nelle presenti condizioni, si fa riferimento alle condizioni generali tariffarie ed assicurative in vigore al momento del nolo, che sono parte integrante delle presenti condizioni di noleggio.

Il/La sottoscritto/a cliente consente alla ditta, la cui ragione sociale è indicata sulla testata del foglio, di inserire i propri dati anagrafici e indirizzo nello schedario della ditta stessa e di essere a conoscenza che lo stesso schedario è a disposizione degli organi di competenza.

Modugno, li _____

Per espressa accettazione _____

Per espressa accettazione, ex art. 1341c.c., delle condizioni generali di tutti i punti sopra indicati.

Modugno, li _____

Per espressa accettazione _____

Firma per esteso dell' incaricato _____

Euromotor automobili srl

S.S. 96 KM. 119,400 Contrada Lamarossa – 70026 Modugno (BA) – TEL.:080/5057017 – FAX 080/5052910

CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 – CCIAA BARI N. 264442/86 – REG. SOC. 20043 ELENCO 136/86 – P.IVA IT03548030729

www.euromotorbari.it – e-mail: info@kiabari.it